CAMERA DEI DEPUTATI N. 2795

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ZACCARI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 ottobre 1970 *(Stampato n. 280)*

Estensione delle norme previste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 ottobre 1970

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni della legge 25 marzo 1959, n. 125, relativa al commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, si applicano anche al commercio all'ingrosso dei fiori. Pertanto l'espressione « prodotti ortofrutticoli » contenuta nel titolo e nei singoli articoli della predetta legge è sostituita dall'altra: « prodotti ortoflorofrutticoli ».

Ove esistono o verranno istituiti mercati dei fiori, il Prefetto può disporre, su richiesta del Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che il commercio all'ingrosso dei fiori si svolga unicamente nell'ambito dei mercati stessi.

ART. 2.

All'articolo 6 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è aggiunto il seguente comma:

« Il parere del Consiglio superiore di sanità e quello del Consiglio provinciale di sanità, di cui, rispettivamente, al primo ed al secondo comma del presente articolo, non sono richiesti per l'approvazione dei progetti tecnici relativi all'impianto ed all'ampliamento dei mercati all'ingrosso di prodotti floricoli ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è aggiunto il seguente articolo 7-*bis*:

« Le Commissioni dei mercati all'ingrosso dei prodotti floricoli sono composte, oltre che dal Presidente di cui al primo comma del precedente articolo 7, dagli altri seguenti membri, nominati dal Prefetto:

1) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura designato dalla Giunta camerale;

2) un rappresentante del comune, eletto dal Consiglio comunale o dall'ente gestore, qualora il mercato non sia gestito dal Comune;

3) un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'Osservatorio delle piante competente per territorio;

4) l'ufficiale sanitario;

5) quattro produttori scelti fra gli operatori del mercato, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche, ove esistano;

6) un commerciante all'ingrosso;

7) un commissionario, ove se ne ravvisi l'opportunità;

8) due commercianti al minuto di cui uno ambulante;

9) uno o due abituali operatori con i mercati esteri, in relazione all'attività del mercato;

10) un rappresentante dei Centri operativi per il commercio estero;

11) uno o due esperti nelle ricerche di mercato, nell'organizzazione della produzione e nell'assistenza ai produttori ».

ART. 4.

Alla Commissione centrale dei mercati, prevista dall'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è aggiunta una quarta sezione,

competente in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli.

Di essa fanno parte, oltre ai rappresentanti indicati dal secondo comma del predetto articolo 14, i seguenti altri componenti:

1) tre rappresentanti dei produttori, dei quali due per i fiori recisi ed uno per le piante ornamentali e bulbi da fiore;

2) due rappresentanti dei commercianti dei fiori e piante, dei quali uno per i grossisti ed uno per i dettaglianti.

ART. 5.

La presente legge si applica anche ai mercati floricoli all'ingrosso esistenti alla data della sua pubblicazione e da tale data cessano di avere vigore le disposizioni di regolamento dei predetti mercati che risultino incompatibili con le norme contenute nella legge stessa.

I regolamenti di cui al precedente comma debbono essere uniformati al regolamento tipo previsto dall'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

Per l'applicazione delle norme di commercializzazione e per l'armonizzazione dei controlli valgono i regolamenti emanati in materia dai competenti organi della Comunità economica europea.

ART. 7.

È abrogata la disciplina del commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli contenuta nella legge 11 aprile 1938, n. 611, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.